



REPUBBLICA ITALIANA

21974/07--

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano	FIDUCCIA	- Presidente -
Dott. Fabio	MAZZA	- Consigliere -
Dott. Mario	FINOCCHIARO	- Consigliere -
Dott. Donato	CALABRESE	- Consigliere -
Dott. Luigi Alessandro	SCARANO	- Rel. Consigliere -

Oggetto
 R.C.A. - Danni provocati
 da veicolo con targa
 straniera rubata -
 Responsabilità dell'U.C.I.

R.G.N. 24080/03

Cron. 21974

Rep. 6854

Ud. 03/07/07

ha pronunciato la seguente

**contributo
unificato**

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del
 procuratore avv. Simone Chini, elettivamente
 domiciliata in ROMA VIA E MANFREDI 17, presso lo studio
 dell'avvocato MARIO MAZZA', che la difende, giusta
 delega in atti;

- ricorrente -

contro

U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona
 elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CIVININI 28,
 presso lo studio legale FANCELLO SERRA & MONTANARI,
 difeso dagli avvocati GIANFRANCO FANCELLO SERRA,
 ELISABETTA MONTANARI, giusta delega in atti;

2007

707



- controricorrente -

nonchè contro

ERNESTO ALESSANDRO, MAAF ASSURANCES, **GIUSEPPE FANELLO**, **SILVANO
IOLINI**

- intimati -

avverso la sentenza n. 461/03 della Corte d'Appello di
ROMA, quarta sezione civile, emessa il 24/10/00,
R.G.1614/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/07 dal Consigliere Dott. Luigi
Alessandro SCARANO;

udito l'Avvocato Mario MAZZA';

udito l'Avvocato Gianfranco FANCELLO SERRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1998 il Tribunale di Roma, in ac-
coglimento della domanda avanzata dal sig. **ALESSANDRO**
ERNESTO volta ad ottenere il risarcimento dei danni su-
biti in un incidente stradale verificatosi in Roma il
23/10/1994 da ascrivere all'autovettura VW Polo tg.
161RQ73 di proprietà di **FRANCESCO COLANGELO** e condotta da
JOHN SERRANO condannava la società Assitalia S.p.A.,
quale impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento in



favore del medesimo di € 8.059.000, oltre ad accessori.

Il gravame dalla suindicata compagnia assicuratrice interposto contro tale decisione, nella resistenza della costituitasi MAAF Assurances e dell'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano), veniva dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 29/1/2003 rigettato nell'osservare che per l'operatività della garanzia assicurativa da parte dell'UCI è richiesta la dimostrazione che l'incidente è stato causato da veicolo a motore abitualmente stazionante in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., laddove alla stregua delle informazioni nel caso comunicate dal Bureau Central Francais l'autovettura in questione non risultava invero <<regulierement stationné en France>>.

Avverso la suddetta decisione della corte di merito la compagnia assicuratrice Assitalia S.p.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l'U.C.I.

Gli intimati ~~Angelo~~ ~~Enrico~~, MAAF Assicurazioni, ~~Franco~~ ~~Claudio~~ e ~~Giuseppe~~ ~~Silvio~~ non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l'ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 L. n. 990 del



1969 e 3 L. n. 242 del 1990, nonché del D.M. 12 ottobre 1972, della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 24 aprile 1972 n. 72/166/CEE, della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 29 dicembre 1983 n. 84/5/CEE.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che esso è tenuto al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicolo <<stazionante abitualmente>> in altro Stato membro dell'U.E., indipendentemente dal fatto che sia o meno assicurato, omettendo di fare al riguardo riferimento al portato della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 24 aprile 1972 n. 72/166/CEE.

Lamenta che il non risultare, giusta la comunicazione del *Bureau Central Francais*, l'autovettura in questione <<*regulièrement stationné en France*>> non comporta l'esclusione della legittimazione passiva dell'U.C.I., che ai sensi dell'art. 1 D.M. 12 ottobre 1972 è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di altri Stati membri dell'U.E., giacché il requisito al riguardo richiesto è costituito dall'abitudine, e non dalla regolarità, dello stazionamento, sicché l'irregolarità della circolazione in Francia, per esse-



re la targa di immatricolazione portata dall'autovettura in questione propria di altra autovettura, addirittura già demolita, non ne escludeva di certo lo <<stazionamento>> in tale Stato.

Fa al riguardo riferimento alla pronunzia Corte Giustizia C.E. 12/11/1992, ove si afferma che <<L'art. 1, 4° comma della direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166 Cee del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., va interpretato nel senso che un veicolo recante, al momento di passare la frontiera, una targa d'immatricolazione regolarmente consegnata dalle autorità di uno Stato membro, ma falsa per il fatto di costituire in realtà la targa attribuita ad altro veicolo, è da considerarsi come stazionante abitualmente nel territorio dello Stato che ha consegnato la targa in questione>>.

A tale stregua la targa <<costituisce comunque un mezzo di identificazione del veicolo e consente in ogni caso l'individuazione dell'ente tenuto al risarcimento dei danni>>.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (v. Cass., 22/2/2000, n. 1968), nel porre l'obbligo



dell'assicurazione della responsabilità civile, imposto dall'art. 6 della legge n. 990 del 1969 per i veicoli e i natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, nella forma della polizza di frontiera (stipulata per la durata della permanenza in Italia) ovvero della carta verde (certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero e accettato da un corrispondente ente costituito in Italia), la L. n. 242 del 1990 ha dettato altresì norme per la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.

Nell'ambito di tale disciplina, l'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, e riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 1, 2° co. lett. b), oltre a provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia ed a garantirne il pagamento (art. 1, 2° co. lett. a), assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore (art. 1, 8° co.



lett. b), ed è legittimato a stare in giudizio, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore possono esercitare direttamente nei confronti del medesimo (art. 1, 8° co. lett. c).

Anche nei riguardi di tale ente si applicano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile (v. Cass., 22/2/2000, n. 1968).

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 legittima l'Ufficio Centrale Italiano, costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, a provvedere al risarcimento dei danni provenienti da veicoli *stazionanti abitualmente* nel territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea, <<anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione>> (art. 1, comma 1).

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 riproduce invero quanto disposto dalla direttiva C.E.E. del 24 aprile 1972 (72/166/CEE), estendendo la garanzia anche ai veicoli per i quali è mancato l'adempimento dell'obbligo di assicurazione.

Come affermato da Corte Cost. n. 403 del 1987, con la suddetta disciplina l'Italia si è conformata alla



suddetta Direttiva, finalizzata ad agevolare la circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità, con lo stabilire che ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile sui veicoli provenienti dal territorio di altro Stato membro in entrata nel proprio territorio.

Nell'interpretare l'ottavo Considerando della Direttiva 72/166, Corte Giust. CE 9 febbraio 1984, C-64/1983 ha posto in rilievo come la presunzione di adempimento all'obbligo dell'assicurazione sia a fondamento dell'assunzione di garanzia da parte degli Uffici nazionali di assicurazione, indipendentemente dalla realtà del fatto presunto.

Si tratta dunque di un regime di equiparazione del veicolo non assicurato a quello assicurato, fondato sulla finzione che ogni veicolo circolante nel territorio comunitario sia coperto da assicurazione.

In conformità a tale principio la Direttiva contempla allora l'intervento non già dei vari Fondi di garanzia, bensì solamente dell'Ufficio nazionale di ciascuno Stato membro.

Ufficio che deve provvedere al risarcimento, rivolgendosi all'Ufficio dello Stato membro di immatricolazione per ottenere il rimborso delle somme erogate.



In mancanza di assicurazione, l'Ufficio del Paese di stazionamento può a sua volta rivolgersi al Fondo di garanzia dello stesso Paese.

Orbene, la questione sottoposta alla Corte è se in ipotesi di sinistro come nella specie causato da veicolo con targa straniera (nel caso, francese), accertata come rubata (in quanto originariamente assegnata ad altro veicolo, di marca e colore diverso, addirittura demolito in epoca ben anteriore al verificarsi del sinistro in Italia) debba attribuirsi la qualità di veicolo "abituale stazionante" nel territorio dello Stato membro dell'U.E. che tale targa ha rilasciato (nel caso, la Francia), ovvero spetti ad esso la qualifica di <<veicolo sconosciuto>>.

Con la conseguenza di considerare tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, rispettivamente: l' l'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), ai sensi dell'art. 1 D.M. 12/10/1972; ovvero il F.G.V.S. -e per esso l'impresa designata Assitalia-, ai sensi dell'art. 19 lett. a) L. n. 990 del 1969.

In mancanza di specifica indicazione normativa, ai fini dell'individuazione dello Stato pagatore sono stati indicati diversi criteri, caratterizzati dall'esigenza di garantire la distribuzione degli interventi degli Uffici nazionali dei diversi Stati mem-



bri, con conseguente ripartizione del correlativo peso economico.

Si è al riguardo proposto di considerare tale lo Stato in cui è avvenuta l'ultima registrazione regolare; ovvero lo Stato di domicilio del conducente l'automobile o, ancora, di considerare la norma inapplicabile per mancanza di un luogo di stazionamento.

Criterio, quest'ultimo, dai giudici di merito appunto adottato nella vicenda che ne occupa.

Nell'interpretare l'art. 1, par. 4, della Direttiva, Corte Giust. CE 12/11/1992, C -73/89 (*Fournier ed altro c. Van Werwijn ed altro*) ha fatto invece riferimento al criterio (sostenuto anche dalla Commissione europea) della "targa di immatricolazione" regolarmente rilasciata dalle autorità dello Stato membro (<<plaque d'immatriculation régulièrement délivrée par les autorités d'une Etat membre>>), quale soluzione maggiormente aderente al tenore della Direttiva 72/166/CEE, all'esito della modifica al riguardo apportata dalla Direttiva 30 dicembre 1983, n. 84/5 mediante la sostituzione delle parole <<territoire de l'Etat où le véhicule est immatriculé>> con <<territoire de l'Etat dont le véhicule est porteur d'une plaque d'immatriculation>>.

Tale giudice è pervenuto pertanto alla conclusione,



richiamata dall'odierna ricorrente, che, ove al momento di passare la frontiera rechi una targa d'immatricolazione regolarmente consegnata dalle autorità di uno Stato membro, ma falsa per il fatto di essere stata essa in realtà ad altri attribuita, il veicolo è da considerarsi come abitualmente stazionante nel territorio dello Stato che ha consegnato la targa in questione.

Orbene, risultando fondato su un elemento certo (la sussistenza di una targa d'immatricolazione regolarmente consegnata dalle autorità di uno Stato membro) ed obiettivo (l'essere la targa apposta sul veicolo coinvolto nel sinistro), tale criterio appare invero preferibile rispetto agli altri, che si appalesano foderieri di maggiori incertezze e di minore celerità di accertamento (si pensi alla necessità di stabilire quale sia effettivamente l'ultima registrazione regolare, e alle possibili questioni suscettibili di insorgere in ordine all'accertamento del requisito di tale "regolarità"); ovvero connotati da un eccessivo grado di incertezza e casualità (dipendendo dall'accertamento -laddove possibile - di chi fosse effettivamente alla guida del veicolo al momento del sinistro).

Criterio invero preferibile anche rispetto alla so-



luzione nella specie adottata dai giudici del merito, sostanziantesi nel negligere invero del tutto il portato della normativa de qua, in ragione della difficoltà interpretative che essa prospetta.

Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che procederà ad un nuovo esame e del suindicato principio della "targa" farà applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.

Roma, 3 Luglio 2007

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0991

19 OTT. 2007

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista